



CIRCOLARE N. 10/2017

Reggio nell'Emilia, lì 4.7.2017

Ai Signori ed alle Società in indirizzo

OGGETTO: L'applicazione dello <split payment> dall'1.7.2017

A decorrere dall'1.7.2017, l'ambito applicativo dello <split payment>, disciplinato dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, è stato ampliato dall'art. 1, del D.L. n. 50/2017 (c.d. <Manovra correttiva>).

In particolare il Legislatore ha:

- **esteso la procedura in esame ai lavoratori autonomi;**
- **ampliato le categorie dei soggetti destinatari della disposizione.**

Come noto, lo <split payment> è applicabile alle cessioni di beni / prestazioni di servizi, ex artt. 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972 (compresi quindi gli appalti di lavori, in quanto prestazioni di servizi), effettuate in Italia nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti specificatamente individuati.

Si rammenta che il cedente / prestatore:

- nella fattura emessa con evidenza dell'IVA deve riportare **l'annotazione "scissione dei pagamenti** di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72", ovvero, **"split payment** di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72";
- al fine di non computare nella liquidazione periodica la relativa IVA, tali fatture devono essere **annotate distintamente**, ad esempio, in un'apposita colonna, ovvero, mediante appositi codici nel registro, riportando, altresì, l'aliquota applicata e l'ammontare dell'imposta, ma **senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo.**

In base alle nuove disposizioni, il meccanismo sopra esaminato risulta **applicabile, a decorrere dall'1.7.2017, anche da parte dei lavoratori autonomi** (ovviamente, per le fatture da questi emesse nei confronti dei soggetti che specifichiamo più sotto).

Nei confronti dei lavoratori autonomi, il destinatario della fattura, all'atto del pagamento, opererà la ritenuta alla fonte (come di consueto), ma non gli corrisponderà l'IVA (perché la verserà direttamente all'Erario).

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 15/E, ha individuato le seguenti **operazioni, che sono invece escluse** dal meccanismo in esame, tra cui le principali sono le seguenti: - operazioni soggette a <reverse charge>; - operazioni documentate da scontrino e ricevuta fiscale; - operazioni per le quali il cedente /

**Avvocati e
Dottori Commercialisti
Associati**

Carlo Baldi
Francesca Baldi **
Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari
Fausto Carboni
Sergio Carboni
Luca Carra
Claudia Catellani
Gianluca Chiusa
Saimon Conconi
Guido Garettini **
Andrea Magnanini
Guido Prati
Luca Rinaldi
Luigi Spadaccini
Sabrina Tamburini *
Elena Viappiani

Collaboratori

Giovanni Bevivino
Cristina Corradini
Anna Freschi *
Sara Mandelli *
Elisa Martinelli
Giulia Pergreffi
Nadia Pinelli *
Niccolò Reggi
Alessia Travaglini

* Avvocati

**Avvocati patrocinanti
in Cassazione



prestatore applica un **regime speciale IVA**, ossia per le operazioni “che **non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura**”.

AMPLIAMENTO DEI SOGGETTI DESTINATARI DELLO <SPLIT PAYMENT>

Dall'1.7.2017 rientrano nella disposizione dello <split payment> le operazioni quando i cessionari sono:

- Pubbliche Amministrazioni, inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT;
- Autorità indipendenti;
- Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- società controllate, ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, del Codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate, ex art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile, direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente, ex art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile, dalle predette società;
- società quotate inserite nell'Indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Il MEF con uno specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

L'IVA relativa alle fatture in esame è versata dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle predette società con **effetto dal pagamento della fattura**. I predetti soggetti possono comunque **optare per l'esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura**, ovvero **della registrazione della stessa**.

Al fine di individuare esattamente i soggetti (clienti) nei cui confronti si applicherà lo <split payment>, è prevista una dichiarazione, che dovrà rilasciare il cliente (a richiesta del proprio fornitore), di cui alleghiamo alla presente un facsimile proposto dal Sole-24 ore.

INDIVIDUAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il nuovo art. 5-bis del Decreto in esame dispone che:

- in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è stata **emessa fattura a partire dall'1.7 fino al 31.12.2017**, le nuove disposizioni risultano applicabili dalle Pubbliche Amministrazioni, inserite nel Conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT nell'elenco pubblicato nella G.U. 30.9.2016, n. 229;
- per le operazioni per le quali sarà **emessa fattura dall'1.1.2018**, le nuove disposizioni sono applicabili alle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'ISTAT nell'elenco che sarà pubblicato nella G.U. entro il 30.9.2017.



INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETÀ

Il nuovo art. 5-ter del Decreto in esame dispone che:

- in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è stata **emessa fattura a partire dall'1.7 fino al 31.12.2017**, le nuove disposizioni sono applicabili alle società controllate / incluse nell'indice FTSE MIB, che risultano tali al 24.4.2017;
- per le operazioni per le quali è **emessa fattura dall'1.1.2018**, le nuove disposizioni sono applicabili alle società controllate / incluse nell'indice FTSE MIB, che risulteranno tali alla data del 30.9.2017.

Sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze sono disponibili gli elenchi delle Pubbliche Amministrazioni e delle società Interessate all'applicazione dello <*split payment*>.

(http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017/).

BALDI & PARTNERS
AVVOCATI E COMMERCIALISTI